



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2009

Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e i Comitati di Partecipazione in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo II - Partecipazione – capo I, art.7. dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 27 settembre 1991 e successive modificazioni.



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

### **Art. 1 – Promozione dei Comitati di Partecipazione**

1. Il Comune di Ozieri, in armonia con i principi della Costituzione e ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 7 dello Statuto Comunale, promuove la costituzione dei "Comitati di Partecipazione".

2. I cittadini di ciascuna delle frazioni, dei quartieri della città, dei nuclei dell'agro, potranno provvedere ad eleggere un proprio Comitato di Partecipazione inoltrando richiesta al Sindaco nella forma prevista all'art. 10 – " Le petizioni " del Regolamento per la partecipazione democratica approvato con Deliberazione del C.C. n. 67 del 04.06.1996.

### **Art. 2 – Finalità**

Attraverso i Comitati di Partecipazione il Comune offre alla comunità presente nel territorio uno strumento per la piena valorizzazione delle risorse, per lo sviluppo di attività di volontariato a carattere sociale, con particolare attenzione alle problematiche giovanili, della terza età e a quelle relative alla presenza di gruppi di immigrati, al fine di raggiungere una migliore qualità di vita.

### **Art. 3 – Compiti**

I Comitati di Partecipazione sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini che svolgono un ruolo propositivo e consultivo. Trattano dei problemi locali, tenendo presente la situazione generale del Comune, in particolare:

- a) convocano pubbliche assemblee;
- b) formulano proposte riguardo ai problemi interessanti l'ambito territoriale di competenza;
- c) esprimono pareri di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- d) favoriscono, promuovono e stimolano la formazione di associazioni di volontariato nel settore dell'assistenza sociale, delle attività sportive e culturali;
- e) promuovono e tutelano una migliore qualità della vita per i cittadini presenti nel territorio di pertinenza, con particolare attenzione all'ambiente;
- f) possono farsi promotori di incontri dibattiti e iniziative su tematiche di particolare interesse per la zona o per l'intero Comune;
- g) possono essere incaricati dall'Amministrazione Comunale a svolgere particolari funzioni o servizi legati ad esigenze della comunità che rappresentano;
- h) possono proporre la convocazione del Consiglio Comunale;
- i) devono essere consultati dall'Amministrazione Comunale in materia di bilancio, pianificazione urbanistica e della rete commerciale, progetti per spese pubbliche rilevanti e, in particolare, per interventi di modifica sulla viabilità, trasporti e servizi che riguardano il territorio di pertinenza.



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

#### **Art. 4 – Composizione e funzionamento dei Comitati**

1. La composizione numerica del Comitato varia da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti a seconda del numero dei cittadini presenti nell'ambito territoriale considerato, siano essi residenti, dimoranti e/o operatori commerciali che svolgano la loro attività principale in tale ambito territoriale.
2. I Comitati sono eletti con le modalità stabilite dall'art. 15 del presente Regolamento.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, su richiesta di almeno la metà dei membri.
4. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere trasmessa, per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore delegato alla Partecipazione Democratica ed al Presidente del Consiglio.
5. Alle riunioni del Comitato, quando si trattino argomenti di loro competenza, possono essere invitati a partecipare gli Assessori comunali e può essere richiesta la presenza del Dirigente comunale responsabile per la materia in discussione.
6. Nel caso in cui un membro del Comitato risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, regolarmente convocate, il Presidente del Comitato, sentito il Consiglio Direttivo, può richiederne al Comune la destituzione. Le destituzioni e le sostituzioni avvengono con provvedimento del Sindaco attraverso la surroga del primo dei non eletti.
7. Ogni Comitato di Partecipazione si dota di apposito Statuto in conformità al presente Regolamento, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.
8. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 5 – Organi**

1. Sono organi dei Comitati di Partecipazione: L'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente il Vice Presidente di ciascun Comitato, nonché il Coordinamento dei Presidenti dei Comitati di Partecipazione.
2. Un membro di ciascun Comitato, incaricato dal Presidente, dovrà svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante e provvedere a trasmettere copia dei verbali al Sindaco e all'Assessore alla Partecipazione democratica.

#### **Art. 6 – Il Presidente e il Vice Presidente – elezione e competenze**

1. Il Presidente di ciascun Comitato di Partecipazione sarà eletto con voto segreto a maggioranza dei membri nella prima riunione del Consiglio Direttivo indetta dal Sindaco o da un suo delegato entro 20 giorni dalla elezione.
2. Con le stesse modalità e nella stessa seduta viene eletto anche il Vice Presidente.
3. Il Presidente rappresenta il Comitato di Partecipazione, lo convoca e lo presiede, predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste ricevute, dà esecuzione alle decisioni del Comitato e riferisce al Sindaco o all'Assessore preposto sulla situazione dell'ambito urbano di pertinenza.
4. Il Vice Presidente supporta il Presidente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce in caso di necessità .



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

### **Art. 7 – Coordinamento dei Presidenti**

1. Il Coordinamento dei Presidenti è composto da tutti i Presidenti dei Comitati di Partecipazione.
2. E' convocato dal Sindaco, dall'Assessore preposto o su richiesta di almeno la metà dei componenti.
3. Ai Presidenti deve essere inviata la convocazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 8 – Sede e strumenti**

1. Il Comune destina ad ogni Comitato di Partecipazione locali comunali adeguati allo scopo, nell'ambito territoriale di competenza. Nel caso di indisponibilità di spazi idonei, le riunioni degli organismi potranno tenersi nella Casa Comunale.
2. Il Comune, qualora vi sia la possibilità e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, destina la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività dei Comitati di Partecipazione.
3. Il Comune concede uno specifico spazio informativo all'interno del periodico e del sito internet comunale. Riserva inoltre apposito spazio di affissione pubblicitaria all'interno di eventuali sedi decentrate nell'ambito territoriale dei Comitati.

### **Art. 9 – Durata**

1. Il Comitato di Partecipazione, di norma, ha durata quinquennale.
2. La data per l'elezione è fissata con decreto del Sindaco; ove possibile, l'elezione dei Comitati potrà avvenire contestualmente alla prima consultazione elettorale utile successiva alla scadenza del comitato o all'atto che ne autorizza l'istituzione, fatte salve incompatibilità di legge e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno solare successivo.
3. Nel periodo intercorrente dalla scadenza del mandato alla data delle elezioni, gli organi uscenti potranno continuare a svolgere la loro attività istituzionale.
4. I Comitati resteranno in carica e potranno svolgere le loro funzioni sino a quando sarà garantito un numero di eletti pari alla metà più uno della composizione originaria, qualora, a norma di quanto previsto al precedente comma 6 dell'art. 4, non si possa provvedere alla surroga dei membri uscenti per carenza di un congruo numero di candidati nella lista dei non eletti.

### **Art. 10 – Informazione dei cittadini**

E' compito dell'Amministrazione Comunale informare adeguatamente i cittadini circa la data delle elezioni, le modalità, il luogo e le finalità dell'elezione attraverso manifesti, comunicazioni inviate ad ogni nucleo familiare e qualsiasi altro mezzo che venga ritenuto idoneo allo scopo.



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

### **Art. 11 – Elezioni**

- 1 Nel caso in cui l'elezione dei Comitati di Partecipazione sia abbinata ad altra consultazione elettorale, la votazione si terrà negli stessi giorni o giorno con gli stessi orari previsti per la consultazione elettorale principale e saranno utilizzati gli stessi seggi costituiti, secondo le leggi vigenti per detta consultazione.
2. Qualora si presentino impedimenti per l'utilizzo degli stessi seggi, il Sindaco, nel Decreto con cui fissa la data della votazione per l'istituzione o il rinnovo dei Comitati di Partecipazione, indicherà anche il numero e l'ubicazione dei seggi speciali destinati alla raccolta dei voti per detta consultazione e stabilirà, inoltre, i criteri per la costituzione e l'insediamento degli stessi.
3. Nel caso in cui l'elezione per i Comitati di Partecipazione non sia, in alcun modo, abbinata ad altra consultazione, la votazione si terrà in una sola giornata presso i seggi speciali costituiti secondo quanto previsto dal comma precedente.
4. Delle operazioni di voto relative all'elezione dei Comitati di Partecipazione sarà redatto in ogni seggio un apposito verbale.

### **Art. 12 – Requisiti per partecipare alle elezioni e candidature**

1. Possono votare ed essere eletti tutti i cittadini nelle condizioni previste al comma uno del precedente articolo 4 che abbiano compiuto il 16° anno di età.
2. Possono altresì votare ed essere eletti i cittadini stranieri che sono in regola con le leggi dello Stato Italiano, qualora siano residenti nel Comune di Ozieri da almeno due anni alla data in cui sarà presentata la candidatura.
3. I cittadini stranieri, per essere ammessi al voto e solo per la prima volta, dovranno inoltrare domanda scritta indirizzata al Sindaco nei termini previsti nel Decreto sindacale di indizione delle elezioni, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Elettorale del Comune ed approvata dalla Giunta, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per esercitare il diritto di voto.
4. Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione composta dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Comunale, e dal Responsabile dell'Ufficio elettorale.
5. I richiedenti verranno informati per iscritto dell'esito della domanda e, in caso di accoglimento, del luogo, della data, degli orari dell'elezione e saranno inoltre iscritti in una apposita lista aggiunta.

### **Art. 13 – Ineleggibilità e incompatibilità**

1. Non possono essere eletti ed esercitare le funzioni di membro dei Comitati di Partecipazione:
  - a) il sindaco, il presidente della provincia e della regione;
  - b) i consiglieri e gli assessori comunali, provinciali e regionali, i parlamentari;
  - c) i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche;



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

- d) coloro che indipendentemente dall'età e fatti i salvi i casi previsti dal comma 2 art. 12 del presente regolamento, non abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
2. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
  3. La carica di componente del Comitato è incompatibile con l'accettazione della candidatura a elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche.

#### **Art. 14 – Presentazione delle candidature**

1. Ogni cittadino che intenda candidarsi dovrà presentare, attraverso l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio elettorale del comune, nei tempi e modalità indicate nel decreto sindacale, l'accettazione alla candidatura completa delle firme di 10 elettori che lo sostengono. Gli elettori firmatari possono sottoscrivere un'unica candidatura.
2. Nei termini previsti dal decreto sindacale, l'apposita commissione di cui al comma 4 dell'art. 12, accertata la regolarità delle candidature, provvederà alla stesura, in ordine alfabetico, della lista dei candidati.
3. La lista dei candidati ammessi sarà esposta nell'Albo del Comune, nelle sedi decentrate interessate all'elezione e resa nota ai cittadini con adeguate forme di pubblicità.
4. Se per un Comitato non viene raggiunto, nelle candidature, il numero minimo dei componenti indicati al comma 1 dell'art. 4, non sarà tenuta la consultazione elettorale.

#### **Art. 15 – Modalità di votazione e elezione**

1. Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi insediati muniti di documento di riconoscimento, i cittadini stranieri dovranno, inoltre, esibire l'accettazione della richiesta di cui al c. 5 dell'art. 12. Dell'espressione di voto sarà presa nota in apposita lista e le schede votate verranno raccolte in un'urna apposita.
2. Ciascun elettore ha diritto ad esprimere sino a tre preferenze.
3. Ultimate le operazioni di voto, l'urna contenente le schede votate sarà sigillata.
4. Allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti provvederà la Commissione di cui al comma 4 art. 12 del presente regolamento coadiuvata da un congruo numero di dipendenti comunali individuati con atto di Giunta.
- 5) Con lo stesso atto, la Giunta fisserà il giorno, gli orari ed il luogo ove dovranno svolgersi dette operazioni e le modalità con cui renderli noti ai cittadini che potranno assistervi.
- 6) Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto più preferenze nel limite numerico previsto al comma 1 dell'art. 4. In caso di parità di voti si considera eletto il più giovane di età.
- 7) L'elezione del Comitato di Partecipazione è considerata valida se risultano eletti almeno 5 consiglieri.



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

#### **Art. 16 - I Comitati di Partecipazione: denominazione e territorio**

- 1) Al fine di coordinare la costituzione dei Comitati di partecipazione il Consiglio Comunale, con successiva deliberazione, approva gli ambiti territoriali omogenei sulla base di criteri morfologici, storici, urbanistici, della popolazione residente, della contiguità, indicando, ove possibile, la denominazione storica. Gli stessi criteri avranno, ai fini della costituzione dei Comitati, valore puramente indicativo. La delimitazione territoriale di ogni ambito sarà indicata in apposita planimetria che, allegata al presente Regolamento, ne costituirà parte integrante. Ogni successiva eventuale modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, sentito il Coordinamento dei Presidenti di cui all'art. 7 tenuto conto della popolazione residente, della contiguità e della omogeneità territoriale.
- 2) In fase di prima applicazione del presente Regolamento, tenuto conto della petizione presentata ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento per la Partecipazione Democratica, si dà atto che la procedura di costituzione del Comitato di Partecipazione del Quartiere di S.Nicola, già chiaramente identificato dal punto di vista territoriale e sulla base delle sezioni elettorali presenti, può essere attivata a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, entrerà in vigore dal 16° giorno successivo alla pubblicazione.